

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 1) Costituzione e sede

E' costituita la "AMOA ONLUS - Associazione Medici Oculisti per l'Africa", in forma abbreviata anche denominata "AMOA ONLUS".

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «L'Associazione "AMOA - Associazione Medici Oculisti per l'Africa ETS", in forma abbreviata anche denominata "AMOA ETS", già riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 alla data di entrata in vigore della L. 11 agosto 2014, n. 125, è adeguata alle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione ha sede in Bologna, ora in Viale Gozzadini n. 5/2.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune di Bologna non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, filiali, uffici, delegazioni, rappresentanze amministrative e sezioni locali.

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ovvero l'acronimo di "Onlus" che vengono inseriti in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione di Ente del Terzo settore ovvero l'acronimo di "ETS" che vengono inseriti negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.»

### Art. 2) Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Art. 3) Finalità

L'Associazione, improntata al volontariato, svolge metodicamente e con continuità attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 in favore delle popolazioni del terzo mondo ed in particolare delle popolazioni dell'Africa e di quanti di loro siano presenti sul territorio italiano con ciò perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tale scopo l'Associazione intende stabilire con le autorità nazionali dei Paesi in cui opera, con le istituzioni nazionali e internazionali operanti localmente, le organizzazioni sociali, nazionali ed internazionali, una fattiva collaborazione, nel rispetto delle sovranità nazionali e secondo i principi della cooperazione internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro, destinando obbligatoriamente ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, al conseguimento dei fini istituzionali, quindi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, senza rapporti di dipendenza o comunque di collegamento con enti pubblici o privati aventi scopi di lucro.

È quindi vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione è aconfessionale e apartitica.

#### **Art. 4) Attività**

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle suindicate finalità e comunque di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.

In Italia, L'attività dell'Associazione si concretizza in modo particolare attraverso:

- lo screening approfondito delle patologie oculari, adoperandosi soprattutto a favore delle persone immigrate e dei loro bambini, ma anche a favore delle persone più povere residenti in Italia, da effettuare presso strutture ospitanti quali centri di accoglienza, di ascolto, scuole od altro in collaborazione con altre associazioni od organizzazioni operanti sul territorio italiano.

- la diffusione dell'informazione sulle patologie più comuni in Africa a protezione di turisti ed operatori italiani che vi si recano;

- il sostegno ai sanitari italiani per una migliore conoscenza delle forme specifiche di patologie oculari africane con possibilità di aggregazione alle nostre missioni in Africa, e la raccolta di strumenti e materiale sanitario donato da enti, ospedali, aziende, ottici od oculisti

In Africa l'attività sarà invece concretizzata attraverso:

- lo screening, la cura, gli interventi chirurgici nel campo oculistico delle popolazioni dei paesi dell'Africa, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso o religione;

- la distribuzione gratuita degli strumenti e del materiale sanitario raccolti da enti ospedali e aziende italiane, ottici od oculisti

- La donazione di apparecchiature nuove acquistate.

- Il supporto alla formazione del personale locale.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dalla lettera a) del primo comma, dell'art. 10 del D. Lgs. N. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o connesse ed accessorie a quelle istitu-



zionali.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: "L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni."

#### **Art. 5) Patrimonio**

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di ricavi, utili, rendite, proventi, avanzi di gestione e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- c) dai versamenti volontari dei Soci e/o dei sostenitori;
- d) da fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti;
- f) dai contributi dei privati;
- g) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale.

L'Associazione può accettare, mediante delibera del Consiglio Direttivo, la donazione di beni ed in particolare di apparecchiature, strumenti e materiale di consumo sanitario, purché da utilizzare per i fini istituzionali.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

#### **Art. 6) I Soci**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di

solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che intendano:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

I soci sono distinti in tre gruppi:

- 1) soci sanitari;
- 2) soci collaboratori;
- 3) soci onorari.

Possono essere Associati tutti coloro che, aderendo agli scopi dell'Associazione, vengono accettati come tali e versano all'atto dell'ammissione la quota d'iscrizione annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. La quota sociale non è trasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.

I soci sanitari devono essere medici o paramedici che prestano attività a favore dell'Associazione per un minimo di 50 ore annuali.

I soci collaboratori possono essere coloro che prestano attività operativa nell'ambito delle iniziative organizzate dall'Associazione per un minimo di 50 ore annuali.

I soci onorari sono coloro ai quali l'Associazione attribuisce tale qualifica per particolari meriti acquisiti nei suoi confronti. Essi sono esenti dal pagamento della quota associativa o altri contributi, ma non hanno diritto di voto nella assemblea e non possono essere eletti a cariche sociali.

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

**Art.7) Ammissione dei Soci sanitari e dei Soci collaboratori - Loro recesso decadenza ed esclusione.**

L'ammissione dei soci sanitari e collaboratori avviene su domanda scritta degli interessati al Consiglio Direttivo e su presentazione scritta di almeno due soci appartenenti a queste categorie.

Nella domanda devono:

- a. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché indirizzo completo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'accettazione o il rigetto motivato della domanda per l'ammissione dei nuovi soci sono deliberati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa per poi essere comunicata, entro il medesimo termine, agli interessati per iscritto.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in

modo definitivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi paragrafi del presente articolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, purché siano iscritti all'Associazione dal almeno tre mesi.

La qualità di socio sanitario o collaboratore si perde:

- per decesso;
- per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno;
- per decadenza, a seguito della perdita di alcuno dei requisiti previsti per l'ammissione;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo:
  - a seguito di accertata inadempienza degli impegni assunti o per accertati motivi di incompatibilità;
  - per rilevante violazione delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
  - per morosità a seguito del mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre dell'anno successivo;
  - per mancata partecipazione diretta o delegata alle Assemblee per almeno due anni consecutivi;
  - per la partecipazione alle attività operative dell'Associazione per un numero di ore annualmente inferiore al minimo previsto di 50.

Le suddette cause di decadenza ed esclusione si applicano anche in capo al socio onorario, che peraltro può parimenti recedere dall'Associazione, in quanto compatibili.

La decadenza e l'esclusione sono pronunciate dal Consiglio Direttivo sempre con la maggioranza di due terzi dei componenti e devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato o a mezzo posta elettronica certificata ovvero via mail (conservando prova dell'avvenuto inoltro).

Il recesso, la decadenza e l'esclusione hanno effetto immediato all'atto della loro formulazione.

#### **Art. 8) Diritti e doveri dei Soci sanitari e collaboratori**

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato, sia sanitario che collaboratore, maggiore di età, il diritto di voto

nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

I soci sanitari e collaboratori devono:

- a) partecipare personalmente o per delega all'assemblea con diritto di voto;
- b) rispettare lo Statuto dell'Associazione, i Regolamenti interni nonché le decisioni assunte dagli organi deliberativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie;
- c) versare la quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo e adempiere gli obblighi statutari.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

I soci inoltre devono offrire la massima disponibilità nell'accettazione di eventuali designazioni a cariche associative, ciò costituendo specifico impegno morale connesso alla qualità di socio sanitario o collaboratore.

#### **Art. 9) Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Sindaco Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge;
- Il Revisore Legale se obbligatorio per legge.

#### **Art. 10) L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o anche altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Per motivi particolari il bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere comunque convocata ogniqualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Deve inoltre essere convocata senza indugio qualora ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da parte di almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti, compresi gli onorari, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Spetta al Presidente convocare l'Assemblea mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica o qualunque altro mezzo che consenta un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, inviata agli Associati

all'indirizzo risultante agli atti della Associazione, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello previsto per la riunione.

Nella comunicazione di convocazione dovranno essere indicati i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, fissata almeno un giorno dopo la prima.

L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione quando siano presenti di persona o per delega tutti i soci sanitari e collaboratori in regola con il pagamento della quota associativa e siano stati avvertiti ed informati sugli argomenti all'ordine del giorno tutti i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo nonché il Revisore Legale.

Ogni socio, ad eccezione dei soci onorari, ha diritto ad un voto e può rappresentare in forza di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di tre associati.

L'Assemblea, sia ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o - in subordine - da un socio presente appositamente designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea elegge un segretario tra i soci presenti in Assemblea, anche non socio, e verifica la validità dell'Assemblea stessa in relazione alla regolarità delle deleghe e in genere al diritto di partecipare all'assemblea, nonché al rispetto delle maggioranze richieste.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria decide a maggioranza dei voti e sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati. In seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono comunque, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia a quanto pattuito al successivo art. 22 del presente statuto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, appello nominale o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Di ciascuna riunione dell'Assemblea sarà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea si potrà anche svolgere, tanto in seduta straordinaria che ordinaria, in modalità telematica utilizzando strumenti tecnologici idonei a garantire al Presidente, al Segretario ed ai due Scrutatori all'uopo nominati:

- l'identificazione dei partecipanti, la loro legittimazione al voto, la loro partecipazione;
- l'adeguata percezione degli eventi assembleari e quindi dello svolgimento dell'adunanza tenuto conto dell'esigenza di darne evidenza nel verbale;
- la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione.

Ai partecipanti da remoto dovrà essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno. Lo specifico mezzo di telecomunicazione prescelto dovrà essere indicato nell'avviso di convocazione.

I due Scrutatori potranno essere scelti anche tra non soci, qualora non vi siano soci disponibili a ricoprire tale carica nel corso dell'Assemblea telematica.

La presenza fisica, nel luogo di convocazione dell'Assemblea telematica, del Presidente, del Segretario e di due Scrutatori non è di regola necessaria e potranno quindi anch'essi partecipare da remoto. Il verbale sarà redatto dal segretario ed il Presidente, il Segretario ed i due Scrutatori provvederanno poi a sottoscrivere copia cartacea da conservare agli atti dell'Associazione.

Le votazioni nel corso dell'Assemblea telematica avverranno, di norma, per appello nominale. Il Consiglio Direttivo potrà, a sua insindacabile giudizio, eventualmente optare per l'impiego di applicativi resi disponibili dalle piattaforme informatiche utilizzate ovvero di appositi software idonei a garantire il rispetto dei principi statutari fissati per lo svolgimento delle assemblee telematiche.

Nell'ambito dell'Assemblea telematica, qualora dovesse essere necessario procedere alla votazione a scrutinio segreto, la votazione dovrà avvenire a mezzo invio del proprio voto per iscritto, da parte del singolo socio, ad una casella di posta elettronica, un numero telefonico o altra destinazione (whatsapp, telegramma o quant'altro), che sarà visibile unicamente al Presidente, al Segretario ed ai due Scrutatori, i quali si impegneranno vicendevolmente per iscritto, eventualmente a verbale, a mantenere l'assoluta segretezza in ordine alle votazioni ricevute. Sarà comunque facoltà del Consiglio Direttivo optare per l'eventuale utilizzo di applicativi o software in grado di garantire la segretezza del voto nonché il rispet-

to delle disposizioni statutarie previste per l'assemblea in modalità telematica.

Le disposizioni operative inerenti allo svolgimento dell'assemblea in modalità telematica saranno disciplinate dal Consiglio Direttivo che emanerà un apposito Regolamento.

#### **Art. 11) Compiti dell'Assemblea.**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
  - a) discutere, approvare e deliberare sul bilancio e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  - b) eleggere o revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
  - c) la nomina o revoca, quando previsto, del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  - d) approvare l'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;
  - e) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
  - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- in sede straordinaria:
  - a) deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione;
  - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

#### **Art. 12) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 a 15 membri nominati dall'Assemblea ordinaria e resta in carica per tre esercizi. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci, con maggioranza di soci sanitari.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Entro tre mesi dallo scadere del triennio, in occasione della prima Assemblea dei soci, il Presidente invita i presenti a candidarsi per la carica di consigliere. I candidati, che devono essere in regola con il pagamento della quota sociale ed in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, sono iscritti su una scheda in ordine alfabetico e sottoposti al voto dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

In caso di cessazione dalla carica di un numero di membri che

non comporti la decadenza dell'Organo, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

È prevista la figura del Presidente Onorario, che potrà essere nominato con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13) Compiti del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad esclusione degli atti di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci previsti dalla legge o dal presente statuto.

Compiti specifici del Consiglio Direttivo sono:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci, indicando le direttive di carattere generale circa le attività associative;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, preventivi e consuntivi e cura gli adempimenti ad essi afferenti;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, l'estromissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote associative annuali o di ammissione, gli eventuali con-tributi associativi nonché le penali per morosità, oltre alle modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- i. emana di regolamenti esplicativi o attuativi di disposi-

zioni statutarie.

#### **Art. 14) Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché i poteri di firma per conto dell'Associazione stessa.

In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vice Presidente, la cui firma fa prova dell'assenza o dell'impedimento del primo.

Egli sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente può anche esercitare poteri a lui delegati dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento temporanei del Segretario o dal Tesoriere, il Presidente designerà altri membri del Consiglio allo svolgimento pro-tempore di tali incarichi.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire a singoli membri del Consiglio stesso procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 15) Convocazione e riunione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, dal Presidente mediante avviso diretto a ciascuno dei Consiglieri tramite comunicazione scritta - anche tramite fax o e-mail - almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato entro due giorni non festivi anche tramite comunicazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedono almeno due dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal Consigliere presente più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva - non per delega - della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno anch'esse

svolgere in modalità telematica utilizzando strumenti tecnologici idonei a garantire al Presidente e al Segretario:

- l'identificazione dei partecipanti, la loro legittimazione al voto, la loro partecipazione;
- l'adeguata percezione degli eventi della riunione e quindi dello svolgimento dell'adunanza tenuto conto dell'esigenza di darne evidenza nel verbale;
- la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione.

Ai partecipanti da remoto dovrà essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno. Lo specifico mezzo di telecomunicazione prescelto dovrà essere indicato nell'avviso di convocazione.

La riunione telematica del Consiglio Direttivo non implica la simultanea presenza, nello stesso luogo, del Presidente e del segretario, che in seguito dovranno comunque sottoscrivere copia cartacea del verbale da conservare agli atti dell'Associazione.

Le modalità operative inerenti allo svolgimento della riunione in modalità telematica saranno disciplinate dal Consiglio Direttivo che emanerà un apposito Regolamento ovvero con rinvio al Regolamento predisposto per l'Assemblea telematica, per quanto compatibile.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo

Egli custodisce tutti i fondi associativi, rendendone conto ai soci annualmente ed in qualsiasi altro momento al Consiglio ed esplica le altre mansioni a ciò inerenti. All'atto della cessazione dalla carica, il Tesoriere trasmette al suo successore, se nominato, o al Presidente tutti i fondi, i libri contabili ed ogni altro cespite, bene o effetto di proprietà dell'Associazione in suo possesso.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione.

Egli verbalizza le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rende

pubblici i relativi verbali qualora il Consiglio deliberi in tal senso, notifica la convocazione delle Assemblee, tiene aggiornato il registro degli Associati, redige le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione, potendo svolgere anche altre funzioni di supporto organizzativo e funzionale dell'Associazione su incarico del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16) Incompatibilità**

Tutte le cariche, con esclusione dei Revisori dei Conti, sono gratuite, salvo gli eventuali rimborsi spese dietro esibizione degli opportuni documenti giustificativi e in genere tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Tutte le cariche sono incompatibili con:

- incarichi di rappresentanza in partiti, organizzazioni politiche e sindacali;
- cariche politiche elettive e no;
- rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione.

Non sono ammessi cumuli di cariche nell'Associazione.

#### **Art. 17) Organo di controllo.**

L'Associazione nomina un Collegio di Sindaci Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure un Sindaco Revisore unico, nominati dall'Assemblea anche tra persone non associate, su eventuale indicazione - non vincolante - del Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Sindaco Revisore unico:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento Interno;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio, secondo le norme del Codice Civile ed i Principi Contabili, tenuto conto dei doveri in capo ai Sindaci delle società commerciali.

Il Collegio dei Sindaci Revisori o il Sindaco Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dovrà dare atto degli esiti del monitoraggio.

gio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori o il Sindaco Revisore unico possono essere retribuiti secondo il minimo tariffario previsto, rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'organo di controllo è nominato qualora istituito dall'assemblea o se obbligatorio per legge.

Qualora all'Organo di Controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale se ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**Art. 18) Destinazione di eventuali residui attivi e di riserve**

Gli eventuali residui attivi derivanti dall'attività annuale dell'Associazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto comunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

**Art. 19) Regolamenti**

I regolamenti interni eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività dell'Associazione debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 20) Esercizi sociali**

L'esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

**Art. 21) Bilancio e scritture contabili.**

È fatto obbligo di redigere annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, nelle forme stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. N. 117/2017 nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. N. 117/2017, se previsto dalla legge o in via facoltativa.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza: le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e

corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo (se nominato), nonché il Libro dei soci all'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo recante la specifica descrizione dei documenti dei quali si intende prendere visione.

Il Consiglio Direttivo provvederà a mettere a disposizione del richiedente i suddetti documenti entro i successivi 20 giorni. La consultazione dovrà avvenire presso la sede sociale, escluso l'asporto dei documenti in visione al di fuori di essa.

#### **Art. 22) Scioglimento e liquidazione**

Nel caso di scioglimento, l'Associazione va posta in liquidazione con delibera dell'Assemblea ed in particolare con il voto di tre quarti dei soci tanto in prima che in seconda convocazione. Con detta delibera l'Assemblea nomina uno o più liquidatori anche non soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale delle Attività del Terzo Settore (c.d. "RUN") di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo

alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

**Art. 23) Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i propri soci o tra l'Associazione ed i suoi Amministratori dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame di un mediatore nominato nell'ambito dell'Ente di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna. La procedura si svolgerà secondo le disposizioni del suddetto Ente in ambito di Mediazione.

**Art. 24) Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

F.to Francesco Martelli

F.to Roberto Quaranta notaio (L.S.)

COPIA conforme all'ORIGINALE firmato  
norma di legge, rilasciato a NT PARTE

addi

17 APRILE 2020

